



COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI
Provincia di Avellino
Piazza Vittoria C.A.P. 83040

C.F. 82000410645

www.comune.guardialombardi.av.it

P.I.V.A. 01668940644

**MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

ORDINANZA NR. 21/2020

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto che con D.L. n. 83 del 30 luglio 2020 veniva prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus denominato COVID-19;

Visto il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 ", con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus denominato COVID-19 fino al 31 gennaio 2021;

Visti i Decreti Legge in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il DPCM 13 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020;

Visto il DPCM del 18 ottobre 2020;

Viste le ordinanze del Ministro della Salute in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Campania in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica e la presenza di casi positivi al COVID-19 sul territorio comunale impongono una capillare ricostruzione della catena dei contatti e che, pertanto, una finestra temporale di ulteriori restrizioni, a scopo precauzionale, possa assicurare una maggiore tutela della salute pubblica;

Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

A partire dalle ore 19:00 del giorno di sabato 24.10.2020 alle ore 24:00 di lunedì 26.10.2020, salve ulteriori modifiche in conseguenza dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:

1. La sospensione del mercato settimanale;
2. Il divieto di accesso agli Uffici Comunali da parte dell'utenza esterna. L'utenza potrà accedere agli Uffici Comunali, compreso l'Ufficio del Sindaco e degli Assessori, previo appuntamento contattando gli uffici al seguente recapito telefonico 0827/41002, oppure inoltrando apposita mail agli indirizzi reperibili sul sito istituzionale;
3. La chiusura dei parchi pubblici e delle aree gioco attrezzate;
4. Il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
5. La chiusura degli esercizi commerciali (bar, pub, enoteche, ristoranti, pizzerie, agriturismi, bed & breakfast, parrucchieri, fiori e piante), **ad eccezione** di quelli che vendono e/o assicurano beni di prima necessità o che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità, quali negozi di generi alimentari e

prodotti agricoli, farmacie, macellerie, fruttivendoli, ferramenta, carburanti, tabacchini, edicole, studi medici, ufficio postale.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

RACCOMANDA

di attenersi a quanto disposto e ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.L. n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle presenti disposizioni, sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;
alle Forze dell'Ordine di intensificare la vigilanza ed i controlli sul rispetto di quanto previsto nella presente ordinanza.

DISPONE

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Online Comunale e sul sito internet del Comune di Guardia Lombardi: <http://www.comuneguardialombardi.gov.it/>

La trasmissione della presente ordinanza, a mezzo Posta Elettronica Certificata, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, alla Stazione dei Carabinieri di Morra de Sanctis, al Comando della Polizia Municipale, al Competente Dipartimento di Prevenzione della ASL di Avellino, all'Unita di Crisi della Regione Campania.

Guardia Lombardi, 24.10.2020

Il Sindaco
Antonio GENTILE

